



Sentenza n. 147/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

Composta da

TONOLO Marta Presidente

ANGIONI Roberto Consigliere

ALBERGHINI Daniela Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al n.**31907** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale n. 56698 reso dall’ agente contabile Silvana Editoriale s.p.a., incaricata della vendita dei biglietti d’ingresso museali del Comune di Verona per il periodo 1.1.2017/31.12.2017, depositato il 19 febbraio 2018, con sede in Via dei Lavoratori n. 78 a Cinisello Balsamo (MI); Vista la relazione n.46/2023 del Magistrato Istruttore sul conto in data 17 febbraio 2023;

Visti gli altri atti e documenti tutti di causa;

Udito all’ udienza del 25 ottobre 2023, celebrata con l’assistenza del segretario d.ssa Paola Franchini, data per letta la relazione del Cons. Daniela Alberghini, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Regionale Massimiliano Spagnuolo, nessuno presente per l’agente.

SVOLGIMENTO IN FATTO

Con relazione di deferimento n. 46 in data 17 febbraio 2023, il Magistrato istruttore ha chiesto di sottoporre a giudizio di questa Sezione il conto giudiziale n. 56698, depositato il 19 febbraio 2018, reso dall'agente contabile Silvana Editoriale s.p.a., incaricata della vendita dei biglietti d'ingresso all'Anfiteatro Arena, al Museo Civico di Storia Naturale, al Museo degli Affreschi G.B. Cavalcaselle, al Museo di Castelvecchio e alla Galleria d'Arte Moderna del Comune di Verona per il periodo 1.1.2017/31.12.2017.

Riferiva il Magistrato che il conto esponeva la gestione delle riscossioni per i biglietti di ingresso all'Anfiteatro Arena, al Museo Civico di Storia Naturale, al Museo degli Affreschi G.B. Cavalcaselle, al Museo di Castelvecchio e alla Galleria d'Arte Moderna del Comune di Verona, riportando a sinistra gli importi totali mensili delle riscossioni (complessivamente, euro 5.262.826,50) e a destra quelli dei riversamenti in tesoreria comunale (complessivamente, euro 5.262.827,00).

Nelle note veniva indicato, per il mese di gennaio, il versamento in Tesoreria di un importo ulteriore di € 0,50 relativo alla cassa residua di dicembre 2016 e, per il mese di novembre, il differimento a dicembre del versamento dell'importo di € 64,20 (relativo ai biglietti venduti per l'ingresso alla Galleria d'Arte Moderna il giorno 02/11/2017).

Non risultava, poi, agli atti, l'intervenuta individuazione da parte dell'Ente del Responsabile unico del procedimento, dovendosi tuttavia dare atto che la copia del conto depositato risulta autenticata dal dott. Borghesi Marco.

Il conto riportava la data 23/01/2018 e, nello spazio riservato alla firma, il timbro della società SILVANA EDITORIALE S.P.A., con firma illeggibile.

Inoltre, vi era un “visto” del Dirigente dell’Area Cultura e Turismo, dr.

Gabriele Ren, ma non vi era quello di regolarità del “Responsabile del

Servizio finanziario”.

Non essendovi, quindi, attestazione e prova alcuna dell’avvenuta

parificazione del conto medesimo da parte del Responsabile del Servizio

Economico Finanziario dell’Ente ovvero dell’esistenza di un separato

provvedimento di parificazione (che, se esistente, avrebbe dovuto essere

depositato all’atto della resa del conto alla Sezione, unitamente al conto

medesimo e alla relazione dell’organo di controllo interno -anche questa

assente-, così come analiticamente previsto dall’art 139, comma 2, c.g.c.),

il Magistrato riteneva sussistere, sulla scorta di consolidato orientamento

della giurisprudenza della Corte dei conti, una condizione di improcedibilità

del conto.

Evidenziava, a tal fine, che il documento depositato non risultava munito

del visto di regolarità del Responsabile del Servizio Economico Finanziario

dell’Ente, tale non potendo considerarsi la mera firma digitale del dott.

Borghesi apposta all’intero file all’atto del deposito presso la Segreteria

della Sezione.

Il Magistrato concludeva, quindi, per la declaratoria di improcedibilità del

conto in mancanza della prova dell’avvenuta parificazione.

Con decreto in data 12 giugno 2023 veniva fissata l’odierna udienza di

trattazione.

La relazione di deferimento e il decreto di fissazione dell’udienza venivano

regolarmente e tempestivamente notificati all’agente in data 26 giugno

2023, ma lo stesso non depositava propria memoria.

All'odierna udienza, il Pubblico Ministero ha concluso, come da verbale, per la dichiarazione di improcedibilità del conto, nessuno presente per l'agente.

All'esito della discussione il giudizio è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il conto in esame è stato sottoposto al Collegio perché si pronunci sulla questione preliminare della procedibilità del giudizio in assenza di provvedimento di parificazione formale e/o di visto di regolarità apposto dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario, provvedimento che il Magistrato istruttore ha ritenuto non possa essere sostituito dalla mera firma digitale apposta al file depositato presso la Segreteria della Sezione dal Dr. Marco Borghesi nella sua qualità di responsabile del procedimento.

Il Collegio è consapevole del consolidato – e condiviso- orientamento della giurisprudenza della Corte dei conti che, in una prospettiva sostanzialistica, ritiene il visto di regolarità apposto al conto dal Responsabile del SEF equivalente alla parificazione e, cioè, all'attestazione di conformità delle scritturazioni del conto rispetto alle scritture contabili dell'ente.

Nel caso di specie, tuttavia, come rilevato dal Magistrato istruttore e condiviso dal Pubblico Ministero, il conto depositato è contenuto in un file che riporta una sola firma digitale, quella di Marco Borghesi, la cui qualifica non risulta dal relativo certificato: non è, quindi, possibile - come richiesto dalla norma (art 24, CAD)- ricondurre in maniera univoca il contenuto del file al sottoscrittore, anche perché si tratta di un contenuto eterogeneo, in parte costituito dal conto (che dovrebbe essere sottoscritto dall'agente: nel caso *de quo* il file è una copia digitale non autentica, del conto cartaceo

presentato dall'agente) ed avente contenuto meramente

descrittivo/dichiarativo (vengono, infatti, esposti i fatti della gestione) e in

parte costituito dall'attestazione di regolarità da parte del Responsabile

SEF, avente invece valore certificativo dell'esito del controllo sulla

regolarità delle gestione e sulla conformità rispetto alle scritture dell'ente

(motivo per cui, come si è detto, la costante giurisprudenza di questa Corte

ne ritiene l'equivalenza sostanziale al provvedimento formale di

parificazione del conto).

Si tratta, come evidente, di contenuti non solo tra loro eterogenei, ma

imputabili a soggetti diversi: ne discende che l'apposizione della firma

digitale sull'intero file da parte del solo dott. Marco Borghesi non può che

avere il valore di certificazione di conformità del documento all'originale,

necessaria per il deposito del conto da parte del responsabile del

procedimento. Diversamente considerando la firma come apposizione del

visto (superando, quindi, il dato testuale dell'assenza di riferibilità della

firma digitale alla sola attestazione di regolarità), ci troveremmo di fronte

ad un documento privo di sottoscrizione dell'agente e/o di conformità

all'originale sottoscritto ed esistente agli atti dell'ente, ugualmente

improcedibile.

Sulla scorta di un costante e condiviso orientamento giurisprudenziale di

questa Corte, l'evidenziata irregolarità appare assorbente e ostativa

all'esame del conto (*ex multis*, Sez.Sicilia n. 949/2021).

2. Inoltre, la firma apposta dal dott. Borghesi riporta la data del 30 gennaio

2018 e il deposito del conto nella Segreteria della Sezione è avvenuto in

data 19 febbraio 2018, in assenza di specifico provvedimento di

approvazione - e, in ogni caso, ben prima dell'approvazione del rendiconto, avvenuta il 2 maggio 2018 (con il quale, di regola, vengono approvate anche le risultanze dei conti degli agenti contabili: cfr. la relazione al rendiconto dell'Organo di revisione del 9 aprile 2018 che, appunto, ne dà atto). Ciò in difformità da quanto previsto dall'art. 139, comma 2, c.g.c. il quale delinea la sequenza procedimentale per il deposito del conto presso la Sezione, deposito che presuppone l'esecuzione dell'attività di verifica e controllo, cui seguono la parificazione e l'approvazione. La mancata approvazione del conto ne costituisce irregolarità non sanabile (cfr. Sez. Emilia Romagna, n. 159/2022; sull'indefettibilità dell'adempimento, cfr. Sez. Marche n. 4/2020).

3. Costituisce, poi, un ulteriore profilo di improcedibilità del giudizio il fatto che lo stesso rappresenti, cumulativamente ed indistintamente, i fatti relativi a cinque diverse gestioni (Anfiteatro Arena, Museo Civico di Storia Naturale, Museo degli Affreschi G.B. Cavalcaselle, Museo di Castelvechio e Galleria d'Arte Moderna).

I principi e le regole speciali che governano il settore della gestione del denaro pubblico, infatti, sono ispirati ad esigenze di controllo e garanzia obiettiva per l'accertamento della correttezza e regolarità delle gestioni e, pertanto, le finalità di garanzia a cui è preposto il conto giudiziale non possono essere eluse o pretermesse, stante l'indefettibilità del relativo giudizio, pur potendo convivere con le regole operative di gestione e con le concrete scelte organizzative delle singole Amministrazioni, anche nell'ambito di rapporti concessori e/o convenzionali, come nel caso in esame.

Se, come è indubitabile, il conto dev' essere idoneo a rappresentare i fatti di gestione e i relativi risultati (principio oggi positivizzato nell'art. 140, comma 2, c.g.c.), la sua forma ed i relativi contenuti debbono essere coerenti con questa finalità: di qui l'indefettibilità non solo dell'obbligo di rendicontazione (in ipotesi, anche in assenza di specifico modello, caso che qui non ricorre), ma, sotto il profilo contenutistico, dell'obbligo di completa ed idonea rappresentazione dei fatti di gestione (cfr. Sez. Piemonte, n. 144/2011).

Nel caso *de quo* il conto manca di una analitica rendicontazione delle singole gestioni confluite nel conto (che, come si legge nelle note, dovrebbe essere composto di 78 pagine, mentre il documento depositato è composto di una sola pagina) e tale carenza non sembra potersi dire superata dalle produzioni documentali in sede istruttoria.

L'ente ha, infatti, depositato solamente un prospetto riassuntivo dei riversamenti compilato, peraltro, dal settore Contabilità-Centro Riscossioni del Comune di Verona, suddiviso per ciascuno dei siti museali e non, invece, il richiesto registro dei corrispettivi (12 stampe di fogli excell mensili) con gli incassi giornalieri, suddivisi per sito museale.

La documentazione trasmessa, inoltre, è priva di intestazione, data, sottoscrizione e visto del Comune: è, perciò, inidonea a supportare le scritturazioni del conto, non essendo possibile verificare l'effettiva corrispondenza delle riscossioni (manca qualunque riferimento alla numerazione progressiva dei biglietti venduti) ai riversamenti (effettuati settimanalmente con bonifico bancario, di cui, invece, è stata fornita dimostrazione).

Sulla scorta di un prevalente orientamento della giurisprudenza di questa Corte (*ex multis*, recentemente, Sez. Calabria n. 354/20) la circostanza che il conto sia rappresentativo di una gestione cumulativa che non consenta di identificare ed imputare i singoli fatti di gestione costituisce motivo di improcedibilità del relativo giudizio.

4. Solo *in limine*, essendo assorbenti i profili di improcedibilità sopra evidenziati, il Collegio ritiene di rilevare anche la mancanza della relazione dell'organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c. che avrebbe dovuto essere depositata in uno con il conto.

Sul punto va richiamata l'ordinanza n. 15/2023 di questa Sezione, con cui è stato chiarito che *“la relazione prevista dall'art. 139, c. 2, c.g.c. è resa dall'organo di controllo interno individuato dall'ente dovendosi in ogni caso garantire che lo stesso sia un soggetto terzo rispetto all'agente contabile al fine di non vanificare la funzione del controllo che, seppur interno, dev'essere svolto in posizione di terzietà; ferma restando l'autonomia regolamentare e organizzativa dell'ente, la relazione dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell'attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell'ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un'alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione; il livello di approfondimento della relazione dipenderà dalla tipologia del conto giudiziale esaminato, dai dati analizzati ai fini della parifica del conto*

e della verifica della concordanza dello stesso con le scritture detenute dall'ente nell'ambito dell'attività di controllo".

5. Quanto alle spese non vi è luogo a provvedere in quanto il giudizio è stato definito su questione pregiudiziale ed in assenza di condanna.

P.Q.M.

la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Veneto, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. **31907** del registro di segreteria, lo dichiara improcedibile.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza.

Così deciso in Venezia, all'esito della camera di consiglio del 25 ottobre 2023.

Il Giudice Relatore

Il Presidente

Daniela Alberghini

Marta Tonolo

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 10/09/2024

Il Funzionario Preposto

(firmato digitalmente)

Nadia Tonolo